

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-2847 del 13/06/2019   |
| Oggetto                     | D.P.R. n. 59/2013 ĵ AZIENDA AGRICOLA RIO CORTO DI SESENNA MARCO E C. SOCIETA' AGRICOLA Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività " allevamento bovini da latte e cantina vitivinicola" svolta nella Azienda ubicata in Comune di Vernasca(PC), Località Rio Corto. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-2908 del 12/06/2019  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza   |
| Dirigente adottante         | ADALGISA TORSELLI   |

Questo giorno tredici GIUGNO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. n. 59/2013 – **AZIENDA AGRICOLA RIO CORTO DI SESENNA MARCO E C. SOCIETA' AGRICOLA** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività " *allevamento bovini da latte e cantina vitivinicola*" svolta nella Azienda ubicata in Comune di Vernasca(PC), Località Rio Corto.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

### Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della AZIENDA AGRICOLA RIO CORTO DI SESENNA MARCO E C. SOCIETA' AGRICOLA avente sede legale in Comune di Vernasca, Località Rio Corto, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Vernasca) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 30/01/2019 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2019/15733), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività "*allevamento bovini da latte e cantina vitivinicola*" da svolgersi nella azienda ubicata in Comune di Vernasca Località Rio Corto;

**Riscontrato che** l'istanza è stata presentata per acquisire:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

**Vista**, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda con nota del 7/5/2019 prot. n. 2519 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2019/71997);

### Verificato che:

- lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (**S1**) proveniente dall'insediamento recapita nel corpo idrico superficiale "Torrente Ongina" ed è costituito da:
  - acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso civile abitazione, trattate mediante n° 1 fossa Imhoff (dimensionata per 10 a.e.) e n° 1 degrassatore;
  - acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dal deposito bottiglie, trattate mediante n° 1 fossa Imhoff (dimensionata per 10 a.e.);
  - acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dalla zona lavorazione della cantina, trattate mediante n° 1 fossa Imhoff (dimensionata per 10 a.e.) e n° 1 filtro percolatore anaerobico (dimensionato per 10 a.e.);
  - acque reflue provenienti dalla sala latte e dal servizio igienico annesso alla stalla, trattate mediante n° 1 degrassatore e n° 1 fossa Imhoff (dimensionata per 10 a.e.);
- tutte le acque reflue sopracitate, prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale "Torrente Ongi-

- na", si uniscono in un'unica tubazione e vengono trattate mediante filtro percolatore anaerobico (dimensionato per 15 a.e.);
- la consistenza dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 23574, è pari a 119 capi così suddivisi:
    - Bovine da latte: n. 52
    - Capi da rimonta: n. 49
    - Vitelli: n. 18
  - il contenitore del liquame non ha capacità complessiva sufficiente a mantenere i reflui per i 120 giorni previsti dall'art. 33 del Reg.to Reg.le n. 3/2017 ma, attualmente, l'azienda dispone di 1/3 della SAU coltivata a prati di media e lunga durata, ricompresi i medicai dal terzo anno di impianto, o cereali autunno vernini;

**Acquisito nel merito** la relazione tecnica favorevole, con prescrizioni, espressa, dal Servizio Territoriale - Distretto di Fiorenzuola d'Arda- acquisita agli atti con prot. n. PGPC/2019/82593 in data 24/5/2019

**Preso atto che** il Comune di Vernasca (PC), rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostantive in merito;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 "*Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **AZIENDA AGRICOLA RIO CORTO DI SESENNA MARCO E C. SOCIETA' AGRICOLA** per l'attività " per l'attività "allevamento bovini da latte e cantina vitivinicola" da svolgersi nella azienda ubicata in Comune di Vernasca, Località Rio Corto;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 70/2018, 90/2018 e 106/2018, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

#### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **AZIENDA AGRICOLA RIO CORTO DI SESENNA MARCO E C. SOCIETA' AGRICOLA**

(C. FISC. 01153350333) per l'attività di "allevamento bovini da latte e cantina vitivinicola" da svolgersi nella azienda ubicata in Comune di Vernasca, Località Rio Corto. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale (Torrente Ongina);
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

**2. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Ongina", le seguenti **prescrizioni:**

- a) il numero degli A.E. serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per gli impianti;
- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, nonché lo svuotamento e il controlavaggio dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
- c) il pozzetto di controllo posto prima dell'immissione del refluo nel corpo idrico recettore dovrà risultare sempre accessibile per consentire i controlli da parte delle autorità competenti;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dai tetti, non dovranno confluire ai filtri percolatori, ma dovrà essere prevista, ove possibile, la loro restituzione ad un corpo idrico superficiale;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Vernasca e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

**3. di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** le seguenti prescrizioni

- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- b) deve mantenere la disponibilità di 1/3 dei terreni di S.A.U. coltivati a prati di media e lunga durata (compresi i medicai al terzo anno) o cereali autunno-vernini oppure, nel momento in cui tale condizione dovesse decadere, dovrà aumentare la capacità di contenimento delle vasche dei liquami sino a garantire lo stoccaggio del materiale per 120 giorni oppure ridurre il numero di capi in proporzione;
- c) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;

**4. di fare salvo:**

- che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la Ditta deve essere in possesso di debita Concessione di utilizzo porzione area demanio idrico terreni secondo quanto previsto dalla normativa vigente regionale;

#### **5. di dare atto che:**

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Comuni Alta Val d'Arda.

firmata digitalmente  
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
( dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**